



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente

tra

Parte_1

(c.f. e p. I.V.A. P.IVA_1)

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mauro Ciofani (c.f. *C.F._1*), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cerchio, alla via Contrada Acero 5

OPPONENTE

e

Controparte_1 (c.f. *C.F._2* in qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola Santilli Domenico, p. I.V.A. P.IVA_2)
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Crescenzo Presutti (c.f. *C.F._3*), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via Monte Zebio 11

OPPOSTO

conclusioni: per l'opponente, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 17.6.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 15.9.2025; per l'opposto, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 25.6.2025.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato in data 10.1.2019 la *Parte_1* [...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 618/18 del Tribunale di Avezzano notificato in data 4.12.2018 con cui è stato ad essa ingiunto il pagamento di € 47.013,14

oltre interessi e spese a favore di *Controparte_1* (in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola) a titolo di residuo importo dovuto a fronte della vendita di prodotti ortofrutticoli (credito documentato sulla scorta delle fatture prodotte in sede monitoria, relative al periodo 2013/2016).

L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto, deducendo in sintesi: l'incompetenza del Tribunale adito, avuto riguardo alla clausola compromissoria contenuta nello statuto della cooperativa di cui l'opposto è socio; l'assenza di un residuo credito nei confronti della cooperativa, dovendosi in particolare tenere conto anche delle spese anticipate in favore dell'opposto quale socio conferente, nonché di tutti i pagamenti effettuati e dell'erronea duplicazione dei pagamenti richiesti in sede monitoria.

2. Si è costituito *Controparte_1* in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Domenico Santilli chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione, nonché, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e spese.

L'opposto ha in particolare dedotto, quanto all'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito, di non essere mai stato socio della cooperativa opponente, nonché, nel merito, la sussistenza e l'avvenuta dimostrazione del credito azionato in via monitoria.

3. Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., acquisiti i documenti prodotti e rigettate le ulteriori istanze istruttorie, la causa, con ordinanza resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precise come in epigrafe indicato.

4. L'opposizione proposta merita accoglimento, risultando fondata l'eccezione preliminare di incompetenza formulata dall'opponente.

Al riguardo si evidenzia che l'opponente ha prodotto lo statuto della società cooperativa contenente, all'art. 37, una clausola compromissoria in base alla quale qualsiasi controversia tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) dovrà essere risolta da un arbitro o da un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente della Camera Arbitrale dell'Aquila o, in difetto di nomina entro il termine previsto, da parte del Presidente del Tribunale di Avezzano.

In ragione dell'ampio tenore della suddetta clausola può certamente ritenersi che la stessa sia applicabile alla presente controversia, considerata la descrizione delle attività della società cooperativa per come emergente dallo statuto (da cui si ricava che l'organizzazione può provvedere alla raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione di prodotti ortofrutticoli

conferiti prevalentemente dai soci e che i soci della cooperativa sono tenuti, tra l'altro, a vendere la loro produzione per il tramite dell'organizzazione medesima).

Giova del resto sottolineare che lo stesso creditore opposto ha contestato l'eccezione preliminare in esame non in quanto la presente controversia non rientrerebbe nella previsione della sopra richiamata clausola compromissoria, ma in quanto egli non rivestirebbe la qualità di socio.

Ebbene a tale ultimo riguardo deve rilevarsi che l'opponente ha depositato tra l'altro: l'estratto del verbale del consiglio di amministrazione della cooperativa opponente del 31.10.2006 da cui emerge l'avvenuta ammissione come socio ordinario conferente dell'odierno creditore opposto (prodotto in copia conforme come da certificazione notarile parimenti in atti); l'estratto del libro soci della cooperativa da cui emerge il nominativo dell'odierno creditore opposto (prodotto in copia conforme come da certificazione notarile parimenti in atti); copia di una scrittura del 1.4.2016, sottoscritta dall'odierno creditore opposto, da cui emerge l'impegno di quest'ultimo a conferire e non a vendere determinati prodotti ortofrutticoli; il verbale di un accesso ispettivo del 3.8.2016 eseguito dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro nei confronti della cooperativa opponente ed avvenuto sui fondi coltivati dal creditore opposto; copia di alcune fatture emesse dalla parte opposta e recanti la dicitura "conferimento".

La parte opposta ha dedotto che tali documenti non dimostrerebbero la qualità di socio, non essendo stata prodotta l'originaria scheda di adesione ovvero la prova dell'avvenuta partecipazione ad assemblee della società o, ancora, dell'avvenuto pagamento della quota associativa.

Tale prospettazione non può tuttavia essere condivisa, ove si consideri, in particolare, che l'opposto non ha specificamente contestato che i fondi oggetto dell'accesso ispettivo nei confronti della cooperativa fossero da lui coltivati, rappresentando piuttosto di essersi solo impegnato a vendere i prodotti ivi coltivati alla cooperativa.

Tale ricostruzione non può tuttavia essere condivisa avuto riguardo alla suindicata scrittura del 1.4.2016, recante sottoscrizione non disconosciuta dell'opposto e da cui emerge l'impegno al "conferimento" e la cancellazione dell'alternativa, ivi pure indicata, "acquisto" (oltre a doversi rilevare che l'opponente ha anche prodotto delle fatture emesse dall'opposto e recanti la dicitura "conferimento").

Da quanto precede consegue la declaratoria di nullità del decreto opposto, in accordo con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, se pure la clausola compromissoria non preclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, l'opposizione proposta in ragione dell'esistenza di tale clausola comporta la nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia agli arbitri (*cfr.*, Cass., ord. n. 25939/21).

Occorre peraltro sottolineare che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di incompetenza in questa sede ha il duplice contenuto di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza (*cfr.*, Cass., sent. n. 15579/19), non potendo per altro verso operare l'art. 38 comma secondo c.p.c. sull'adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente (*cfr.*, Cass., sent. n. 22764/22), adesione in ogni caso nella specie non ricorrente.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte opposta, la quale ha optato per il procedimento monitorio pure a fronte della clausola arbitrale e si è in questa sede opposta all'eccezione svolta sul punto dalla parte opponente. Tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 26.001,00/€ 52.000,00) tenuto conto della non particolare complessità della controversia e con la riduzione di cui all'art. 4 stante la definizione in rito della controversia.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 54 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:

1. ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da *Parte_1*
[...] nei confronti di *Controparte_1* in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Santilli Domenico e, per l'effetto: dichiara l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Avezzano in favore degli arbitri per essere la controversia devoluta all'arbitrato previsto dalla clausola contenuta all'art. 37 dello statuto della società cooperativa opponente; dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 618/18 del Tribunale di Avezzano che per l'effetto revoca;
2. CONDANNA *Controparte_1*, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Santilli Domenico, al pagamento in favore di *Parte_1* delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.904,50 per compensi ed € 286,00 per spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.

Così deciso in data 26.11.2025

IL GIUDICE

Dott.ssa Ilaria Pepe